



CASARANO



COLLEPASSO



MATINO



PARABITA



RUFFANO



SUPERSANO



TAURISANO



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO
COMUNE DI CASARANO (Comune Capofila)
PROVINCIA DI LECCE
(Convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000)

Tel. 0833 502428

73042 Casarano (LE) – C.F. 81000350751

e-mail: udp@ambitodicasarano.it Pec: info@pec.ambitodicasarano.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O.) CON PROCEDURA APERTA, AI
SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE IN FAVORE DI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE DI CASARANO**

IMPORTO A BASE DI GARA: € 473.526,00 oltre Iva

(art. 92 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii)

CIG: 8859655298

ART. 1 – PREMESSE

Il presente capitolato disciplina il contratto tra l'Ambito Territoriale Sociale di Casarano – Comune di Casarano (comune capofila) (di seguito, per brevità, "Amministrazione") e l'operatore economico, ovvero cooperativa sociale, risultato aggiudicatario della procedura di gara (di seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto l'espletamento del Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale in favore di alunni diversamente abili (art. 92 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.).

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'oggetto dell'appalto è l'espletamento del Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale in favore di alunni diversamente abili (art. 92 del R.R. 4/2007 e ss. mm. ii.), come specificato nel presente capitolato.

Il servizio sarà espletato presso gli Istituti Comprensivi Scolastici (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado) ubicati nei comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano: Casarano, Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano e Taurisano.

ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

ART. 4 – FINALITA' E PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

L'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. La piena inclusione degli alunni con disabilità è una finalità che la scuola dell'autonomia persegue attraverso un'intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Il servizio di Integrazione Scolastica e Sociale consta di prestazioni a carattere socio-educativo-assistenziale, di natura specialistica, fornite dall'Ambito Territoriale Sociale di Casarano presso gli Istituti Comprensivi Scolastici di primo grado.

Le prestazioni, svolte da operatori qualificati, consistono sia in attività di supporto alle risorse personali degli studenti fruitori del servizio, idonee a sviluppare le loro potenzialità e competenze negli apprendimenti, nella comunicazione e nelle relazioni, nonché nella socializzazione, attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione e dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi e formativi come previsto dal PEI di ciascun allievo, sia attività di tipo socio-assistenziale finalizzate al supporto dell'alunno per le necessità di tipo igienico – sanitarie.

In particolare, è richiesto di:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nell'ambito scolastico;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione del PEI;
- sostenere gli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione delle abilità individuali, personalizzando gli interventi necessari ed evolvendoli in armonia con i bisogni dell'alunno seguito;
- favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all'interno del sistema scolastico.

Pertanto, tale servizio persegue i seguenti obiettivi:

- rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni diversamente abili;
- promuovere la frequenza degli alunni con disabilità nelle scuole primarie di primo grado, garantendo supporto attraverso l'impiego di personale specialistico;
- favorire, per gli alunni con disabilità, la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e apprendimento mediante l'ausilio di personale specialistico;
- contrastare fenomeni di marginalità;
- sviluppare potenzialità espressive e comunicative di tali alunni.

Le prestazioni del servizio di Integrazione Scolastica e Sociale comprendono, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti interventi:

- attività educative di sostegno socio-educativo, realizzate con personale specialistico in ambito scolastico;
- interazione con il Servizio Sociale Professionale di Ambito per analizzare le situazioni problematiche esistenti e stabilire la priorità degli interventi;
- partecipazione alla stesura del PEI, contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- collaborazione con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno diversamente abile a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative, previste dal piano dell'Offerta Formativa e dal PEI;
- sostegno ed ampliamento della capacità relazionale e facilitazione della comunicazione, per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola e per lo sviluppo di soddisfacenti relazioni con i coetanei e gli adulti presenti nella comunità scolastica;
- collaborazione con il personale scolastico nel supporto all'alunno per la necessaria assistenza igienico – sanitaria, per l'autonomia fisica, la deambulazione allo scopo di migliorare il rapporto con se stesso, con gli altri e con l'ambiente;
- partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavoro Handicap (GLH) d'istituto;

- collaborazione, in aula o nei laboratori, con gli insegnanti curricolari e le insegnanti di sostegno, in interventi che, favorendo la comunicazione e sviluppando le interazioni, divengano funzionali ai processi didattici e di apprendimento;
- supporto pedagogico;
- sostegno relazionale.

Le modalità di intervento devono essere il più possibile flessibili e personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Professionale di Ambito, nonché secondo le indicazioni del PEI. È da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in equipe, sia per i momenti di supervisione e coordinamento, che per la partecipazione a team di docenti ed a gruppi di lavoro con altri specialisti.

Non è previsto che il personale di assistenza specialistica svolga attività di supplenza del personale docente.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata presunta di mesi **dieci** decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale, salvo una eventuale conclusione anticipata dovuta ad un aumento del reale fabbisogno e/o alla concorrenza dell'importo aggiudicato, con chiusura estiva nel mese di agosto.

Prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l'aggiudicatario, alle condizioni del presente capitolato e dell'offerta presentata, purché l'aggiudicatario abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e la polizza prescritte dai successivi artt. 13 e 14 del capitolato speciale d'appalto, oltre i relativi obblighi e oneri posti a carico dell'aggiudicatario. In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, all'affidatario verrà liquidato, dietro presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il corrispettivo per le prestazioni di fatto rese. In tal caso la durata dell'appalto si intende per il periodo rimanente.

L'Ambito si riserva la facoltà di affidare al concorrente aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori dieci mesi, per il valore presunto, per tale periodo, di € 473.526,00 oltre I.V.A..

Tale periodo sarà affidato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di Piano alla ditta aggiudicataria, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel Piano Sociale di Zona, come rinnovo del medesimo servizio.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, quindi prima del termine naturale previsto dal contratto, in regime di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari degli interventi di cui al presente appalto sono gli alunni individuati secondo l'art. 3 e certificati secondo l'art. 12 della Legge 104/92, frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado. Relativamente agli alunni frequentanti gli Istituti Scolastici di II° grado, come meglio specificato nella nota della Regione Puglia, prot. n° A00_146/21/02/2011/00 del 21 Febbraio 2011, "la competenza dell'integrazione scolastica di tipo specialistico negli istituti superiori nei confronti degli alunni disabili, compete, ai sensi dell'art. 139 del Decreto Legislativo 112/1998, alla Provincia".

ART. 7 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

Possono essere ammessi al servizio in oggetto gli alunni individuati secondo l'art. 3 e certificati secondo l'art. 12 della Legge n° 104/92.

Prima dell'inizio del nuovo A. S., gli Istituti Scolastici di primo grado inviano all'Ambito Territoriale, dietro sua richiesta, l'elenco dei minori necessitanti il servizio. Il Servizio Sociale Professionale di Ambito, congiuntamente al personale ASL incaricato, valuta le richieste ricevute ed ammette al beneficio gli alunni, attivando il servizio mediante l'operatore economico aggiudicatario. Quest'ultimo, ricevuta comunicazione

da parte dell'A.T.S., provvede ad assegnare agli alunni segnalati l'operatore maggiormente qualificato ed in possesso della specializzazione specifica per tipo di disabilità.

L'Ambito Territoriale Sociale esercita le funzioni di coordinamento e di programmazione, fatta salva la possibilità di pianificazione congiunta con i servizi territorialmente competenti sui modelli di orientamento degli interventi.

ART. 8 – PERSONALE DA IMPIEGARE

Per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate, la Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione Educatori e O.S.S. in modo adeguato agli alunni destinatari del servizio in oggetto, i cui nominativi saranno comunicati all'Ufficio di Piano prima dell'inizio del servizio. Gli operatori dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri per la programmazione, valutazione in itinere e monitoraggio delle attività progettuali, su richiesta dell'Ufficio di Piano.

Per l'espletamento delle prestazioni, l'operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare esclusivamente:

- Educatori Professionali, in possesso del Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione con esperienza maturata e documentata;
- Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), in possesso di apposita qualifica con esperienza maturata e documentata.

SERVIZI E PERSONALE RICHIESTO	MONTE ORE COMPLESSIVO PREVISTO
EDUCATORI PROFESSIONALI - cat. D2 CCNL	11.100
OSS - cat. C2 CCNL	11.100

Il referente dell'Ente appaltante sarà il Responsabile dell'Ufficio di Piano.

La ditta appaltatrice è tenuta ad individuare un responsabile tecnico operativo, il cui nominativo e recapito dovranno essere forniti all'Ambito Territoriale committente, garantendone reperibilità ed accessibilità in corrispondenza degli orari lavorativi degli uffici comunali.

Gli operatori impiegati nel servizio devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, il quale deve essere reso ben visibile nel corso delle attività prestate in favore dell'utente. Il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato infrazione alle clausole contrattuali, ai fini dell'applicazione delle penali previste nel successivo art. 28.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti delle famiglie; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano educativo individualizzato (P.E.I.), anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

Le modalità gestionali come ferie, permessi e assenze del personale di vario genere devono essere concordate con il Responsabile dell'Ufficio di Piano, che vi appone il visto, onde evitare disservizi e vacanze di servizio sui comuni.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità dei servizi provvedendo, nel caso di assenza del personale per qualsiasi motivo, all'immediata sostituzione dello stesso. La Ditta, a tal fine, dovrà fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti e del c.v.. Ogni sostituzione avverrà con operatori di pari qualifica e sarà preventivamente comunicata alla stazione appaltante. Qualora la Ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire la sostituzione è tenuta ad informare il responsabile dell'Ufficio di Piano e a ripristinare l'operatività non oltre il giorno successivo, previa detrazione delle ore non effettuate.

L'appaltatore ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dall'Ufficio di Piano non incompatibili con il presente Capitolato.

Sono a carico dell'affidataria le spese derivanti dall'organizzazione del servizio (banca dati, aggiornamento, materiale informatico, spostamenti ecc.)

Comunicazioni - Tutte le comunicazioni tra Ambito Territoriale Sociale di Casarano e Soggetto aggiudicatario devono essere formalizzate attraverso i rispettivi protocolli ufficiali delle comunicazioni in entrata ed uscita.

Ulteriori obblighi dell'organizzazione aggiudicataria – L'appaltatore è tenuto ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. E' tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. E' tenuto, a richiesta dell'Ambito, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsti dal presente Capitolato. E' tenuto ad esonerare il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato qualora quest'ultimo incorra in procedimenti penali che, a norma di legge, non siano compatibili con l'esecuzione delle attività contrattuali, e a provvedere, immediatamente, alla adeguata sostituzione dello stesso. L'appaltatore è inoltre obbligato, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, ad accogliere e a provvedere al passaggio delle consegne, prima della scadenza del presente appalto, all'eventuale successivo gestore dei servizi.

Resta inteso che:

- ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente articolo saranno a totale carico dell'appaltatore;
- l'affidamento della realizzazione del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

In ogni caso, l'eventuale riduzione di prezzo (relativo all'offerta economica presentata in sede di gara entro i limiti consentiti dal bando) non può inficiare la qualità complessiva del servizio, né produrre una disapplicazione della normativa sui CCNL.

CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

L'Ambito Territoriale, intende salvaguardare il personale attualmente in servizio.

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo, al fine della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione del CCNL "Cooperative Sociali". (Linee guida n. 13 dell'A.N.A.C.)

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'Operatore Economico, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante nonché con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo fabbisogno.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale Appaltatore, qualifica, livelli retributivi e data di assunzione) la Stazione appaltante rende noti i dati relativi alle unità di personale impiegato attualmente dall'Operatore Economico uscente, trasmessi dall'affidatario del servizio uscente e riportati in allegato al Disciplinare di Gara.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche.

Qualora la Stazione appaltante accerti in gara, se del caso attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio, che il concorrente rifiuta, senza giustificato motivo, di accettare la clausola sociale, si impone l'esclusione della gara, laddove l'accertamento compiuto dall'Amministrazione consente di ritenere che l'Operatore Economico intende rifiutare l'applicazione della clausola, legittimamente prevista.

L'Operatore Economico non sarà escluso ove manifesti il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione interna, secondo i termini evidenziati al secondo capoverso.

ART. 9 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori impiegati dalla Ditta aggiudicataria avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Ditta appaltatrice stessa, che terrà conto, nei loro confronti, del CCNL di categoria, e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ambito Territoriale, restando, quindi, ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

ART. 10 – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà effettuato dal lunedì al sabato, in orario scolastico, secondo le esigenze del servizio stesso.

Agli operatori addetti al servizio, se lavoratori dipendenti, si applicano i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per l'espletamento dei servizi pubblici (lettera D, comma 2 art. 55 L.R. 19/2006); se soci di cooperativa sociale, la specifica disciplina concernente le cooperative medesime; se lavoratori a progetto, la disciplina prevista per tale tipo di rapporto.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, sciopero, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante.

Le sostituzioni devono essere fatte con altro operatore, in possesso della medesima qualifica; nell'eventualità di operatore con qualifica superiore, l'Ambito computerà lo stesso compenso aggiudicato per la qualifica da sostituire.

I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante.

L'ambito si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

La continuità del rapporto operatore – alunno è un elemento di qualità del servizio e pertanto perseguita e salvaguardata dall'operatore economico aggiudicatario.

È obbligo dell'operatore economico aggiudicatario comunicare, prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei nominativi degli operatori affiancati agli alunni segnalati, che deve essere aggiornato tempestivamente ogni qual volta si verifichi la sostituzione dell'operatore.

L'assenza da scuola dell'alunno in carico deve essere comunicata dall'operatore economico aggiudicatario all'Ambito Territoriale Sociale, secondo le modalità che seguono: in caso di breve assenza da scuola dell'alunno seguito, superiore ad uno e presumibilmente inferiore a dieci giorni (per il primo giorno di assenza non preavvisata è riconosciuto all'operatore economico aggiudicatario l'orario di lavoro programmato), in accordo con i Dirigenti Scolastici e previa autorizzazione anche telefonica dell'Ambito Territoriale Sociale, l'operatore economico aggiudicatario disporrà la sospensione delle prestazioni; qualora l'assenza dell'alunno sia riconducibile a particolari motivi di salute e sia programmabile (es. ricovero ospedaliero), deve esserne fatta immediata comunicazione al Servizio Sociale Professionale.

Nel caso in cui eventuali modifiche del PEI comportassero nel corso dell'anno scolastico variazione delle ore di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal Servizio Sociale Professionale.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a trasmettere al Dirigente Scolastico e all'Ambito Territoriale Sociale una relazione finale sull'andamento del servizio per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate e contemplate nel progetto individualizzato o nel PEI, anche se richieste a titolo privato o con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Sarà cura della Ditta aggiudicataria predisporre, prima dell'avvio del servizio, d'intesa con il Responsabile dell'Ufficio, un adeguato sistema di documentazione (diario degli interventi effettuati e degli incontri realizzati, sia interni che esterni, programma individualizzato di interventi, scheda di accesso, ecc.), onde consentire durante l'intera attività la costante verifica e valutazione del servizio stesso da parte di tutti i soggetti interessati e l'istituzione ed aggiornamento del fascicolo individuale per ciascun caso in carico.

Per ogni utente del Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali socio-economici e familiari. La cartella conterrà copia del piano d'intervento individuale e sintetizzerà il tipo di intervento e di prestazioni erogate, l'operatore incaricato, i tempi previsti. Sulla cartella andranno registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti almeno mensili. Ogni operatore addetto all'assistenza, inoltre, dovrà quotidianamente compilare per ogni utente una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmata dal referente della Ditta appaltatrice e dall'insegnante o Dirigente scolastico.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- Redigere e trasmettere al Responsabile dell'Ufficio di Piano una relazione trimestrale sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso;
- Assicurare il servizio appaltato per tutti i giorni stabiliti nel P.E.I.;
- Trasmettere trimestralmente, al Responsabile dell'Ufficio di Piano, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. n.445/2000, attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;
- Esibire in qualsiasi momento, su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata l'Ambito stesso comunicherà alla ditta e all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;
- Comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile della sicurezza (L. n.626/94).
- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del Servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di apposita polizza assicurativa, sollevando il Comune da qualsiasi onere e responsabilità a seguire.
- Garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D. Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare prima dell'inizio dell'appalto il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, nonché il recapito telefonico del Responsabile dei servizi oggetto del presente appalto. Il Responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale durante l'orario di funzionamento dei servizi. Dovrà altresì garantire incontri periodici, di verifica dei servizi oggetto del capitolato.

ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale massimo, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. All'importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo le relative certificazioni. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Casarano.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza

oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, oppure a dimostrare di aver già stipulato, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile dei propri operatori nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

La responsabilità civile verso terzi deve essere coperta per i massimali previsti dalla Legge.

Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano.

ART. 15- RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'affidatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'affidatario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio.

La responsabilità dovrà intendersi, senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'affidatario il quale è obbligato a dare di tali danni immediata comunicazione all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano.

ART. 16 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE (DUVRI)

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza. L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto pari a zero.

In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" che l'offerente dovrà sostenere per il complessivo svolgimento del servizio, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate.

L'indicazione di tali costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" consentirà alla stazione appaltante, unitamente alle altre voci di prezzo dell'offerta economica, di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della medesima.

ART. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore garantirà la riservatezza sui dati, fatti o circostanze riguardanti il servizio o dei quali ha avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando in tal senso vincolata al segreto professionale e garantendo l'adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale.

L'appaltatore si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto di quanto prescritto in materia dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 ed assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali.

ART. 18 – ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013. L'Appaltatore, a tal fine, dovrà sottoscrivere, unitamente al contratto, per integrale conoscenza ed accettazione, il "Patto d'integrità" e il "Codice specifico aziendale di comportamento" del Comune di Casarano.

ART. 19 - FACOLTA' DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono riconosciute all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti del personale impiegato, nonché delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Qualora dalle verifiche del servizio, vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate dal Responsabile dell'Ufficio di Piano di Piano con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Ambito provvederà ad applicare le penali previste dal presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, si riserva di rescindere il contratto d'appalto, e quindi, a sospendere il pagamento.

ART. 20 - VALUTAZIONE DI QUALITÀ

Le attività volte a verificare le qualità delle prestazioni dei servizi saranno eseguite dall'ente appaltatore o suo delegato nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i.. Inoltre, la Ditta aggiudicataria s'impegna ad adottare i criteri valutativi per la misurazione della qualità e gradimento del servizio; la ditta potrà proporre in sede progettuale eventuali criteri di misurazione della qualità.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, potrà riservarsi la facoltà di distribuire questionari di gradimento alle persone beneficiarie del servizio.

ART. 21 –PAGAMENTI

L'importo risultante dagli atti della procedura non potrà in alcun modo essere variato durante l'intera durata contrattuale e sarà riferito al numero effettivo di ore prestate.

L'ora di assistenza a favore della famiglia è considerata al netto del tempo necessario all'operatore per raggiungere il domicilio.

L'importo mensile da corrispondere all'aggiudicataria è collegato alle ore di prestazione effettivamente rese.

I pagamenti saranno effettuati mensilmente entro 30 giorni, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici, dalla data di presentazione delle relative fatture, corredate dalla seguente documentazione:

- riepilogo delle ore effettuate da ciascun operatore nel mese di riferimento;
- schede relative a ciascun utente firmate dal genitore/tutore del minore, dall'operatore e dall'Assistente Sociale e/o dalle Equipe Multidisciplinari integrate d'Ambito titolari del caso.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Casarano-Ufficio di Piano – Viale Stazione - Codice Fiscale 81000350751 Codice Univoco Ufficio UME65B e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e del numero identificativo di gara. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Le fatture potranno essere liquidate solo dopo l'acquisizione del DURC, rilasciato dagli organi competenti per il servizio oggetto dell'appalto.

Dal pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato previo adeguato controllo, sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della Cooperativa appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Ambito tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

In caso di fatture irregolari e/o di contestazioni degli adempimenti contrattuali da parte dell'Ambito il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e fino a completamento della regolarizzazione ovvero della conclusione della procedura dell'eccezione dell'inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo al risarcimento dei danni, né ad altre pretese.

ART. 22 – SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o della ditta o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore.

Il servizio dovrà essere comunque garantito. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

ART. 23 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dall'art. 3 – comma 1 – della suddetta Legge, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse.

ART. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTI

Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per l'Ambito Territoriale di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicatario e/o di fallimento della stessa.

Nel caso in cui la ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Ambito, risolvere il contratto, qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originario.

ART. 25 -QUINTO D'OBBLIGO E MODIFICHE CONTRATTUALI

Trattandosi di contratto aggiudicato mediante offerta economicamente vantaggiosa, nel rispetto dei requisiti minimi specificati dal presente capitolato, sono ammesse offerte in variante al progetto a base di gara, limitatamente agli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa, come specificatamente ed espressamente indicato dal disciplinare di gara, che disciplinerà anche i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Oltre a quanto previsto dall'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di applicare le opzioni, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal medesimo art. 106, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

ART. 26 – CAUSE DI RISOLUZIONE

L'inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato da parte dell'Aggiudicatario, comporterà risoluzione del contratto d'appalto. E' facoltà dell'Ambito Territoriale di risolvere il contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio; - fallimento dell'aggiudicatario, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero il verificarsi di eventi che evidenziano il sostanziale venire meno in capo all'aggiudicatario dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Ambito Territoriale il diritto di affidare l'espletamento del servizio ad altra impresa attraverso nuova procedura e secondo le modalità previste dalla legge.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ambito Territoriale.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicatario, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 27 – PENALITÀ

In caso d'inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate:

- per ciascuna sospensione del servizio non autorizzata dalla Direzione Lavori o non giustificata: 1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale;
- per eventuale ritardo, per irregolarità ed inadempienze relative al presente appalto: 1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale; fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ambito o agli utenti del servizio.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Ambito si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 28 – SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto d'appalto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa sono devolute alla giustizia ordinaria. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso. Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicatario spetta in via esclusiva al Foro di Lecce.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO A NORME VIGENTI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto e negli atti da questo richiamati.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Casarano, 06/08/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Gigliola Totisco